



VAG

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI
Servizio centrale delle Camere di commercio - Ufficio B 4

* * *

21 DIC. 2000

Roma,
prot. n. 652501

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA - Assessorato dell'industria,
dell'artigianato e dell'energia
11100 - AOSTA

CIRCOLARE N. 36.04 /C

e, p.c. : ALLA REGIONE AUTONOMA SICILIA
Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca
90100 - PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Servizio
di vigilanza sugli enti
34133 - TRIESTE

ALLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
Ufficio di vigilanza Camere di commercio
38100 - TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio
09100 - CAGLIARI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
39100 - BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
38100 - TRENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione generale affari civili
00100 - R O M A

BANCA D'ITALIA
Via Milano, 60/G
00184 - ROMA

ABI
Piazza del Gesù, 49
00186 - ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 - ROMA

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI
Via Cesare Balbo, 43
00184 - ROMA

UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

INFOCAMERE S.c.p.a.
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 - ROMA

OGGETTO: regolamento 9 agosto 2000, n. 316 e legge 28 agosto 2000, n. 235: registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Prime indicazioni.

1. Premessa

In data 2 novembre 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256, serie generale, il decreto 9 agosto 2000, n. 316 con cui è stato adottato il "Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480".

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n.° del

Le previsioni del regolamento si inseriscono nell'iter di attuazione del registro informatico dei protesti, strumento con cui si intende assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale, accrescendo così il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali.

Il registro informatico dei protesti è destinato a sostituire la pubblicazione cartacea degli elenchi dei protesti cambiari effettuata da codeste camere di commercio ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, il regolamento, emanato con la procedura prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a dare attuazione al registro informatico con particolare riguardo:

- a) alle procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
- b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;
- c) i contenuti delle registrazioni;
- d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

Nelle more della pubblicazione del regolamento, in data 28 agosto 2000, sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 200, è stata pubblicata la legge 18 agosto 2000, n. 235 recante "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari", la quale ha innovato la procedura di cancellazione dei protesti, modificando la legge 12 febbraio 1955, n. 77, provvedendo altresì a variare alcuni aspetti della disciplina per la pubblicazione degli stessi.

Le modifiche legislative impongono, quindi, chiarimenti interpretativi in ordine ad alcune previsioni del regolamento di recente pubblicato che erano state predisposte in vigenza della normativa da ultimo modificata. Inoltre, al punto 5 della presente circolare, vengono fornite le prime indicazioni applicative concordate con l'Unioncamere, fermo restando che il registro informatico sarà operativo dal 15 maggio 2001 (180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento n. 316).

2. La legge 18 agosto 2000, n. 235

Le nuove norme in tema di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari hanno introdotto innovazioni anche sulla disciplina della trasmissione degli elenchi dei protesti da parte dei pubblici ufficiali abilitati, sul contenuto dell'atto di protesto e della relativa pubblicazione, sulle modalità ed i tempi della cancellazione, sull'autorità competente a

disporla, ed hanno anche specificato e maggiormente garantito il diritto alla cancellazione del soggetto protestato.

Con particolare riferimento alle previsioni che direttamente incidono sulla normativa contenuta nel regolamento di cui al decreto 9 agosto 2000, n. 316 sono da segnalare:

- l'art. 1, comma 1°, che, modificando l'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, prevede la trasmissione, da parte dei pubblici ufficiali abilitati, dell'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, direttamente al presidente della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, eliminando in tal modo la necessità dell'invio dell'elenco al presidente del Tribunale;
- l'art. 1, comma 1°, che specifica la tempistica dell'invio dell'elenco, chiarendo che la trasmissione deve avvenire *"il giorno successivo alla fine di ogni mese"*;
- l'art. 1, comma 2°, prevede requisiti particolari per l'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari e per la pubblicazione di essi nel registro informatico. La norma chiarisce che *"il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita"*, dati che devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e *"trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480"*;
- l'art. 3, che, inserendo un ulteriore comma all'art. 17 della legge 17 marzo 1996, n. 108, disciplina la possibilità di cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto da parte del soggetto protestato e riabilitato. La disciplina previgente prevedeva unicamente la pubblicazione del decreto di riabilitazione nell'elenco dei protesti, in tal modo generando dubbi circa la possibilità di cancellazione definitiva del soggetto protestato e di compatibilità di tale previsione con l'esigenza di garantire al soggetto protestato un *"diritto all'oblio"* che solamente la definitiva cancellazione può realizzare. Oltretutto la pubblicazione del decreto di riabilitazione sembrava non del tutto compatibile con quanto previsto nello stesso articolo 17 per cui *"per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto"* per l'ovvia considerazione che la pubblicità di una riabilitazione ha quale effetto indiretto anche la pubblicizzazione del precedente protesto, mentre solamente con una vera e propria cancellazione può assicurarsi l'eliminazione della notizia del protesto dagli elenchi;
- l'art. 4, che, sostituendo l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, precisa l'arco temporale di conservazione delle notizie di ciascun protesto, sottolineando che tale conservazione può avvenire solo in mancanza di una cancellazione.

Da quanto sopra brevemente accennato si comprende che la legge esaminata ha apportato modifiche anche di natura sostanziale alla disciplina dei protesti cambiari, intervenendo altresì a regolare direttamente alcuni punti che l'art. 3-bis del decreto legge 18

settembre 1995, n.381 convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n.480 demandava alla futura normativa regolamentare (modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, contenuti delle registrazioni).

Le previsioni del regolamento adottato con decreto 9 agosto 2000, n. 316 devono, quindi, coordinarsi con la legge 18 agosto 2000, n. 235, alcune risultando implicitamente abrogate dalla stessa ed altre ottenendo invece maggior forza applicativa.

3. Il Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

Per meglio comprendere come debba essere compiuto il coordinamento tra il regolamento approvato con decreto 9 agosto 2000, n. 316 e la legge 18 agosto 2000 n. 235, è opportuno indicare in linea generale quali sono state le problematiche sottostanti alla stesura del regolamento in considerazione della disciplina della pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari vigente in seguito alle modifiche apportate dall'art. 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e precedente alla promulgazione della stessa legge 18 agosto 2000, n. 235.

Il più volte citato art. 3-bis prevedeva l'istituzione del registro informatico, demandando la concreta attuazione dello stesso al regolamento in esame. Lo stesso articolo indicava gli argomenti che dovevano essere in particolare disciplinati, e prevedeva l'abrogazione di alcuni articoli della stessa legge 12 febbraio 1955, n. 77 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo.

- a) Dovendo comunque la disciplina regolamentare rispettare le previsioni legislative vigenti, ed al fine di non apportare eccessive modificazioni al sistema in vigore, nel regolamento si inserì un obbligo di invio quindicinale degli elenchi dei protesti cambiari; rimanendo comunque vigente la previsione di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, i pubblici ufficiali abilitati avrebbero comunque dovuto redigere un duplice elenco inviandone una copia al presidente del Tribunale competente ed un'altra al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In tal modo si agevolavano le operazioni di immissione dei dati nel registro informatico dei protesti dal parte dell'ente camerale che, una volta ricevuto l'elenco dal presidente del Tribunale con la relativa attestazione di conformità, avrebbe provveduto in maniera più rapida alla pubblicazione dello stesso tramite messa a disposizione del pubblico delle notizie già inserite.

Ovviamente, in considerazione di tale duplicità di elenchi, della necessità di apporre sugli stessi le attestazioni di conformità, e della quantità di pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura, con il relativo diverso grado di informatizzazione delle stesse, nonché della previsione di cui allo stesso articolo 3, 2° comma della legge 12 febbraio 1955, n. 77, relativa alla raccolta in fascicoli degli elenchi trasmessi, non era stato possibile prevedere la totale eliminazione delle copie cartacee degli elenchi, (come invece avverrà a

regime) dandosi facoltà ai presidenti dei Tribunali interessati di autorizzare la trasmissione con i diversi strumenti previsti in via esclusiva per le camere di commercio (art. 6 del regolamento).

- b) In eguale misura non poche difficoltà erano state incontrate nel coordinare le possibilità offerte dallo strumento informatico che, a differenza del cartaceo, consente di eliminare in maniera definitiva i dati e le notizie pubblicate, con le previsioni di cui all'art. 17 della legge n. 108 del 1996 norma che, prima delle modifiche introdotte dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, richiedeva la pubblicazione del decreto di riabilitazione senza specificare nulla circa la possibilità di cancellare dagli elenchi dei protesti i dati relativi al debitore protestato e riabilitato.

Al fine di conciliare tale previsione con il diritto del soggetto protestato a non vedere più inserito il suo nominativo, una volta ottenuta la riabilitazione, negli elenchi dei protesti, e nulla dicendo a riguardo la normativa vigente, si inserì nel regolamento la previsione di una pagina elettronica delle variazioni dei dati (art. 10 del regolamento). Nella stessa sarebbero state indicate, per un periodo di quindici giorni, le variazioni apportate al registro informatico, pubblicando così i decreti di riabilitazione ottenuti dai soggetti protestati e, decorso il termine per la reclamabilità, cancellando i dati degli stessi dal registro; dopo quindici giorni il nominativo del soggetto riabilitato non sarebbe più comparso nel registro informatico (ossia nella pagina elettronica di variazione dei dati). Tale pagina, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, non è più necessaria, essendo state disciplinate le modalità di cancellazione dei dati direttamente sul registro informatico dei protesti in seguito a provvedimento di riabilitazione del soggetto protestato e successiva determinazione presidenziale di cancellazione su istanza dell'interessato.

- c) Con riferimento all'esigenza di *"rendere univocamente identificabile il soggetto protestato"* (art. 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480) l'art 5 del regolamento prevedeva l'indicazione per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento del *"codice fiscale del soggetto indicato dalla lett. d) o, in mancanza: e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita; e2) se si tratta di società soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione"*.

La formulazione si ritrova in parte nella legge 18 agosto 2000, n. 235, ove all'art. 1, 2° comma, si richiede che l'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari debba contenere l'indicazione del luogo e della data di nascita del soggetto protestato e che tali dati debbano essere trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico.

Secondo una prima interpretazione tale disposizione dovrebbe considerarsi integrativa di quanto previsto all'art. 71 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, contenente *"Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario"*: tra gli elementi che il protesto deve contenere dovranno adesso essere ricompresi anche il luogo e la data di nascita del soggetto protestato. In mancanza, prevedendosi l'obbligatoria trascrizione di detti elementi sul registro informatico, non si potrebbe procedere alla pubblicazione del

